



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 547

Data 28/12/2023

OGGETTO: AREA SERVIZI TECNICI. SETTORE EDILIZIA CIVILE E SOCIALE. REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI. PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LA FONDAZIONE OPERA CARITAS SAN MARTINO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "I CUSTODI DEL BELLO - BRESCIA" FINALIZZATO ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNI URBANI ATTRAVERSO L'INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DI PERSONE FRAGILI. ANNI 2024-25.

L'anno 2023, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 14:20 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	Si
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D.Lgs. n.267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina tali forme di collaborazione avviate per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;

Dato atto:

- che la diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché le successive crisi internazionali e le conseguenti dinamiche inflattive hanno causato sull'intero territorio nazionale diverse criticità economiche e sociali, determinando l'aumento delle situazioni di povertà ed esclusione sociale, con un consistente aumento di soggetti che, a diverso titolo, possono definirsi "fragili";
- che con nota acquisita al P.G. n. 381582 in data 7.12.2023, la Fondazione Opera Caritas San Martino ha presentato, in continuità con il precedente accordo approvato con deliberazione n. 437 di G.C. n. 437 del 3.11.2021, in scadenza al 31.12.2023, una proposta di collaborazione dal nome "Custodi del Bello - Brescia", finalizzata alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani che prevede l'inserimento socio-lavorativo di persone fragili senza occupazione, con l'obiettivo di tutelare la bellezza del territorio, fornendo al contempo un efficace strumento di integrazione e coesione sociale;

Rilevato che al progetto partecipano, a livello nazionale, il Consorzio Communitas, l'Associazione Extra Pulita Aps e la Fondazione Angeli del Bello Onlus, con il sostegno di Caritas Italiana;

Rilevato altresì che a livello locale, è previsto anche il coinvolgimento del partenariato locale costituito da Fondazione Opera Caritas San Martino, Kemay società cooperativa sociale, Essere Cooperativa Sociale, Parrocchie, Consigli di

Quartiere, Punti Comunità e altre Associazioni del territorio, che opereranno ognuna secondo le proprie competenze così come meglio dettagliato nello schema di patto di collaborazione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che con la realizzazione del progetto si intende promuovere oltre alla cura dei beni comuni anche la partecipazione diffusa e l'animazione di comunità, l'attenzione alla marginalità e al disagio adulto;

Considerato:

- che il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
- che il progetto "Custodi del Bello - Brescia", sopra richiamato, può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;

Dato atto:

- che le attività dovranno svolgersi mediante una programmazione dei singoli interventi da condividere con l'Ente, sia nelle tempistiche sia nelle modalità operative, e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie;
- che le azioni di cura e manutenzione consisteranno nelle seguenti attività, che di seguito si riportano in elenco a titolo esemplificativo:
 - a) minime attività volte al ripristino funzionale di manufatti di proprietà comunale;
 - b) ripristino e verniciatura di panchine e sedute facenti parte dell'arredo urbano;
 - c) ripristino e verniciatura delle rastrelliere per la sosta delle biciclette;
 - d) pulizia di strutture di gioco per bambini;
 - e) attività di presidio di tipo sociale presso le aree interessate da fenomeni di degrado ambientale e sociale;
 - f) verniciatura di ringhiere e balaustre;
 - g) sistemazione e verniciatura di bacheche;
 - h) pulizia e verniciatura dei cestini per la raccolta dei rifiuti;
 - i) pulizia di zone interessate dallo sfalcio del verde, di aree gioco e di aree di sgambatura per cani;
 - j) rimozione di scritte ed adesivi posti sulle strutture degli impianti di illuminazione pubblica e di telefonia;
 - k) pulizia dalle affissioni abusive e graffiti presenti su immobili pubblici;

Considerato che la cura condivisa e collettiva dei beni comuni realizzata attraverso l'impiego di persone fragili può definirsi attività di rilevante utilità per la socializzazione e la promozione umana nell'ambito del territorio cittadino e può contribuire al perseguimento di uno dei fini propri del Comune, così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. n.267/2000, ovvero quello di promuovere lo sviluppo della comunità locale;

Precisato che per le attività oggetto di collaborazione il Comune di Brescia riconoscerà al soggetto attuatore unicamente un rimborso spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del citato Regolamento e nei limiti di stanziamento di bilancio, pari a complessivi € 10.000,00, finalizzato esclusivamente all'acquisto di materiale di consumo, dei dispositivi di protezione individuali e per il rimborso di altre spese debitamente documentate, necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del patto, da erogare alla Fondazione Opera Caritas San Martino, con cadenza semestrale a consuntivo e previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa;

Precisato altresì che per il suddetto progetto è prevista la collaborazione del Comune di Brescia al fine di individuare le aree che saranno oggetto di intervento, indicare al soggetto attuatore le modalità operative e fornire supporto mediante l'individuazione di un tecnico dipendente dell'Ente con funzione di referenza nei confronti del predetto soggetto attuatore, nonché coinvolgere i diversi stakeholder territoriali pubblici e privati e concedere il patrocinio istituzionale al progetto;

Ritenuto di accogliere favorevolmente la proposta di cui sopra e di dare attuazione al progetto denominato "Custodi del Bello - Brescia" mediante l'approvazione e la sottoscrizione del patto di collaborazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e secondo le modalità e le tempistiche ivi disciplinate, per una durata fino al 31.12.2025, rinnovabile previo accordo espresso tra le parti;

Specificato che, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Regolamento sopra citato, il presente provvedimento unitamente allo schema di patto di collaborazione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia e all'Albo pretorio online per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;

Ritenuto di individuare nel Dirigente Responsabile del Settore Edilizia civile e sociale, ing. Silvia Foini, il soggetto delegato alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come da

attestazione della Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data 19.12.2023;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 18.12.2023 dalla Responsabile dell'Edilizia civile e sociale e in data 19.12.2023 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il patto di collaborazione con la Fondazione Opera Caritas San Martino, quale soggetto coordinatore, per l'attuazione del progetto "Custodi del Bello - Brescia" finalizzato alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani attraverso l'inserimento socio-lavorativo di persone fragili, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- b) di pubblicare lo schema di patto sul sito istituzionale del Comune di Brescia e all'Albo pretorio online per 7 giorni, dando atto che sarà seguita la procedura di cui all'art. 10 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- c) di assegnare alla Fondazione Opera Caritas San Martino un vantaggio economico massimo di complessivi € 10.000,00 quale rimborso spese per l'acquisto di materiale di consumo, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e per il rimborso di altre spese debitamente documentate, necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del patto, che sarà corrisposto con cadenza semestrale a consuntivo e previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa;
- d) di dare atto che il patto in oggetto ha una durata fino al 31.12.2025, ed è rinnovabile previo accordo espresso tra le parti;
- e) di imputare la relativa spesa di complessivi € 10.000,00 come di seguito indicato:

Importo €	Miss.	Progr.	Tit.	Macro agg.	Rif. Bilancio	Capitolo Articolo	Impegno	Codice conto finanziario
3.000,00	01	06	1	03	2024	018408/133	Pr.2204	U.1.03.02.99.999
2.000,00	01	01	1	03	2024	002200/000	Pr.2205	U.1.03.02.99.999
3.000,00	01	06	1	03	2025	018408/133	Pr.443	U.1.03.02.99.999
2.000,00	01	01	1	03	2025	002200/000	Pr.444	U.1.03.02.99.999

- f) di individuare nel Dirigente Responsabile del Settore Edilizia civile e sociale, ing. Silvia Foini, la persona delegata alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;
- g) di disporre la pubblicazione del presente atto nel portale amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- h) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- i) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LA FONDAZIONE OPERA CARITAS SAN MARTINO, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CUSTODI DEL BELLO - BRESCIA" FINALIZZATO ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNI URBANI ATTRAVERSO L'INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO DI PERSONE FRAGILI

TRA

il **Comune di Brescia** (di seguito "Ente"), nella persona dell'ing. Silvia Foini, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Edilizia civile e sociale nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliata per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

E

Fondazione Opera Caritas San Martino in persona di Don Maurizio Rinaldi, in qualità di Rappresentante Legale, con sede in Piazza Martiri Belfiore n. 4, Brescia, Codice fiscale 98090360177 e Partita I.V.A: 02419270984 - Capofila locale del progetto e Soggetto Attuatore;

PREMESSO:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art 3 del D.Lgs. n.267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che con nota acquisita al P.G. n. 381582 in data 7.12.2023, la Fondazione Opera Caritas San Martino, capofila locale del progetto, ha presentato, in continuità con il precedente ac-

cordo approvato con deliberazione G.C. 3.11.2021 n. 437, una proposta di collaborazione dal nome "Custodi del Bello - Brescia", finalizzata alla cura e alla manutenzione dei beni comuni urbani attraverso l'inserimento socio-lavorativo di persone fragili senza occupazione, con l'obiettivo di tutelare la bellezza del territorio, fornendo al contempo un efficace strumento di integrazione e coesione sociale;

- che il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016;
- che il progetto "Custodi del Bello - Brescia", sopra richiamato, può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
- che al progetto partecipano, a livello nazionale, anche Consorzio Communitas, l'Associazione Extrapulita Aps e la Fondazione Angeli del Bello Onlus, con il sostegno di Caritas Italiana; a livello locale è previsto il coinvolgimento del partenariato locale costituito da Fondazione Opera Caritas San Martino, KEMAY Società cooperativa sociale, Essere Cooperativa Sociale, Parrocchie, Consigli di Quartiere, Punti Comunità e altre Associazioni del territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, obiettivi ed azioni del patto di collaborazione

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia e la Fondazione Opera Caritas San Martino al fine di porre in essere attività di cura e manutenzione di beni comuni urbani mediante l'impiego di persone fragili senza occupazione, favorendone in tal modo il loro inserimento sociale e il riavvicinamento al mondo del lavoro.
2. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere con l'Ente, sia nelle tempistiche sia nelle modalità operative, e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie. Le azioni di cura e manutenzione consisteranno nelle seguenti attività, che di seguito si riportano in elenco a titolo esemplificativo:
 - a) minime attività volte al ripristino funzionale di manufatti di proprietà comunale;
 - b) ripristino e verniciatura di panchine e sedute facenti

- parte dell'arredo urbano;
- c) ripristino e verniciatura delle rastrelliere per la sosta delle biciclette;
 - d) pulizia di strutture di gioco per l'infanzia;
 - e) attività di presidio di tipo sociale presso le aree interessate da fenomeni di degrado ambientale e sociale;
 - f) verniciatura di ringhiere e balaustre;
 - g) sistemazione e verniciatura di bacheche;
 - h) pulizia e verniciatura dei cestini per la raccolta dei rifiuti;
 - i) pulizia e manutenzione di zone interessate dallo sfalcio del verde, di aree gioco e di aree di sgambatura per cani;
 - j) rimozione di scritte ed adesivi posti sulle strutture degli impianti di illuminazione pubblica e di telefonia;
 - k) pulizia dalle affissioni abusive e graffiti presenti su immobili pubblici.
3. L'elenco delle attività sopra indicate potrà essere integrato o modificato, previo accordo tra le parti, per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ente o a seguito di proposta da parte del soggetto Attuatore. In ogni caso tale attività non sostituisce le ordinarie attività lavorative delle ditte che per conto del Comune di Brescia si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni urbani, ma costituisce attività complementare e migliorativa.
4. Nello specifico l'attività del partenariato locale sarà così attuata:
- **Fondazione Opera Caritas San Martino** curerà il coordinamento e la promozione del progetto tra privati e stakeholder, l'individuazione di obiettivi specifici, la promozione di interventi di animazione di comunità, la promozione della partecipazione civica, la selezione dei beneficiari, l'attività di fundraising; l'attività di comunicazione, la gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione del progetto;
 - **KEMAY società cooperativa sociale** curerà l'orientamento dei/lle tirocinanti;
 - **Essere cooperativa sociale** curerà l'organizzazione e gestione delle squadre di lavoro;
 - **Parrocchie, Consigli di Quartiere, Punti Comunità, Associazioni** verranno attivati per la segnalazione di persone fragili e comparteciperanno in fase di segnalazione degli obiettivi degli interventi.

Art. 2 - Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente patto di collaborazione avrà durata dall'1.1.2024 al 31.12.2025, con possibilità di rinnovo da stabilire previo accordo espresso tra le parti. In tal caso il rinnovo potrà

avvenire attraverso uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti a mezzo posta elettronica certificata. È vietato il rinnovo tacito del Patto.

2. È onere del soggetto Attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetti attuatori diversi rispetto a quelli firmatari del presente Patto e diversi dalle Associazioni di cui i soggetti attuatori hanno dichiarato di avvalersi.
6. Parimenti il soggetto Attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita il soggetto Attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo al di fuori del vantaggio economico riconosciuto ai sensi del successivo art. 3, comma 3, lettera c).
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto da parte di altre associazioni - diverse e ulteriori rispetto a quelle già considerate in premessa - deve essere previamente comunicata ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni potranno essere escluse dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 - Modalità di azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano a operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'associazionismo e all'inserimento socio-lavorativo delle persone fragili coinvolte.
2. Nello specifico, il soggetto Attuatore si impegna:
 - a) a eseguire o a far eseguire le attività oggetto del presente Patto con continuità e a portarlo a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni e i termini contenuti nel Patto stesso e nel Regolamento sopra citato;
 - b) a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti le prescrizioni del presente Patto, a coordinare la loro attività lavorativa e a vigilare sul rispetto di quanto in esso concordato;
 - c) a utilizzare con la dovuta diligenza i beni mobili e immobili oggetto di intervento, oltretutto il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dall'Ente, impegnandosi a restituirli all'occorrenza;
 - d) ad avvisare tempestivamente l'Ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte dell'Ente stesso sui beni comuni urbani interessati;
 - e) ad individuare le persone da coinvolgere nel progetto e che svolgeranno le attività in accordo con il Comune di Brescia;
 - f) a finanziare i costi dell'intero progetto ad esclusione del rimborso spese riconosciuto dal Comune, di cui al successivo comma 3 lett. c);
 - g) a fornire ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte dietro richiesta dell'Ente, nonché a fornire report periodici come meglio specificato al successivo art. 7, comma 2, del presente Patto.
3. L'Ente si impegna:
 - a) a comunicare al soggetto Attuatore gli ambiti di intervento che saranno oggetto delle attività e le modalità realizzative, nonché a fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività stesse;
 - b) a fornire al soggetto Attuatore un supporto tecnico attraverso l'individuazione di un tecnico dipendente dell'Ente, che avrà la funzione di loro referente;

- c) a riconoscere un rimborso spese massimo pari a complessivi Euro 10.000,00 da erogare alla Fondazione Opera Caritas San Martino, con cadenza semestrale a consuntivo e previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa, per l'acquisto di materiale di consumo, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e per il rimborso di altre spese debitamente documentate necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente patto;
- d) a coinvolgere gli stakeholders a livello territoriale;
- e) a conferire il proprio patrocinio istituzionale al progetto.

Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

A seguito della cura e manutenzione dei beni comuni urbani individuati, gli stessi saranno nella piena disponibilità della collettività.

Art. 5 - Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, il soggetto Attuatore individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore), e un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 6 - Responsabilità, danni e garanzie

1. Il soggetto Attuatore risponde degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio dell'attività di cura e rigenerazione dei beni comuni, il soggetto Attuatore, a propria cura e spese, dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
3. Gli operatori individuati dal soggetto Attuatore sono tenuti a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
4. I soggetti che prestano la propria attività di collaborazione sono da considerare "datori di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi

assicurativi Inail.

5. In considerazione della natura del presente Patto di collaborazione e in considerazione del fatto che lo stesso viene sottoscritto a titolo gratuito, non si rende necessaria la costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'attività svolta.
6. Durante l'esecuzione degli interventi le aree di lavoro dovranno essere intercluse al pubblico e, nel caso in cui vengano sostituite o riparate parti ammalorate, nel periodo di tempo intercorrente tra la rimozione e la sostituzione, lo spazio dovrà essere opportunamente segnalato e interdetto all'uso pubblico.

Art. 7 - Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia ed all'albo pretorio online per 7 (sette) giorni, anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.
2. Ogni 6 (sei) mesi il soggetto Attuatore dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività eseguite, suddivise per localizzazione e tipologia di intervento, con relativa rendicontazione contabile delle spese sostenute e richieste a rimborso.
3. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite dai soggetti Attuatori.

Art. 8 - Controversie

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Edilizia civile e sociale.
2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 9 - Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Edilizia civile e sociale che li autorizzerà con nota scritta.

Art. 10 - Trattamento dei dati e informativa Privacy

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento

UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1 - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
- Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n.10
- I dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
- I dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato (persona a cui si riferiscono i dati);
- i dati personali trattati sono raccolti presso soggetti terzi;
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;

Fondamento di liceità dei trattamenti dei dati da parte degli uffici:

- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;

Per il trattamento di dati "particolari" (ex sensibili)

- il trattamento dei dati è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
- Il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale
- il Comune NON si avvale, per il trattamento, di soggetti terzi quali responsabili del trattamento
- Gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi
- Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali

Vengono trattate le seguenti categorie di dati:

- categoria: personali ordinari - finalità: esecuzione del Patto ed erogazione compenso;
- I dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: soggetti interessati, controinteressati richiedenti l'accesso civico/accesso documentale, altri enti pubblici;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente au-

tomatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune

- La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione possono comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del patto ed all'erogazione del compenso;
- Il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg.UE 2016/679;
- La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 11 - Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 - Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Silvia Foini, dirigente Responsabile del Settore Edilizia civile e sociale del Comune di Brescia.
2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto Attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune ai soggetti Attuatori.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Brescia, lì 22.01.2024

Per il Comune di Brescia

Il responsabile del settore Edilizia Civile e Sociale
Ing. Foini Silvia.

Per il Soggetto Attuatore

Il Rappresentante Legale della Fondazione Opera
Caritas San Martino
Don Maurizio Rinaldi